

Agenzia del territorio ufficio provinciale di Caserta ;

resistente

nonché

P.M. sede

Con reclamo del 17 maggio 2007, la Teservizi srl deduceva di essere iscritta all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi delle province e comuni istituito con decreto legislativo 446\1997 art. 53 comma 1 e che in particolare il comune di San Giuseppe Vesuviano aveva affidato alla reclamante l'appalto per il supporto dell'attività di riscontro, rilevazione per l'accertamento e la riscossione fiscale della gestione del tributo icipi. La riscossione veniva effettuata ex art. 53 del decreto legislativo 446\1997 mediante ingiunzione fiscale ex decreto regio 1910\639 .

Aveva, il 16 dicembre del 2003, notificato ad un contribuente ingiunzione fiscale e, a seguito di mancato pagamento, aveva richiesto all'agenzia territoriale competente di iscrivere ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 DPR602\1973 sull'immobile sito nel comune di Nola via Cimitile in catasto al folio 16 particella 72, sub 18 .

Il 7 maggio la Conservatoria provvedeva all'iscrizione dell'ipoteca con riserva sul presupposto che soltanto il ruolo costituiva titolo per l'iscrizione dell'ipoteca quando al

contrario ex lege 265\02 era stato disposto che i comuni o i concessionari di cui al decreto legislativo 446\1997 procedevano alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico del decreto regio 1910\639 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602\1973 in quanto compatibili.

Posta la equiparazione tra ingiunzione fiscale e cartella esattoriale costituendo essa titolo per la iscrizione ipotecaria, concludeva perché l'intestato Tribunale volesse ordinare al Conservatore dei registri immobiliari ufficio provinciale del territorio di Santa Maria Capua Vetere di procedere senza riserva all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602\1973 sull'immobile di proprietà di Coletta Raniero sito nel comune di Nola via Cimitile in catasto al foglio 16, particella 72, sub 18 cat A\2


Si costituiva l'agenzia del territorio che rilevava come titolo idoneo ex art. 77 cit. per la iscrizione ipotecaria era il ruolo e non l'ingiunzione fiscale priva della qualità di titolo esecutivo. Concludeva per il rigetto dell'avverso reclamo vinte le spese. All'udienza del 29 gennaio del 2008, il Collegio si riservava la decisione.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. La reclamante società lamenta la iscrizione ipotecaria con riserva effettuata da parte dell'Agenzia del Territorio a fronte dell'intervenuta notifica dell'ingiunzione fiscale al contribuente rimasto inadempiente al pagamento da considerarsi a tutti gli




effetti titolo esecutivo.

Sul punto, in linea generale, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è in sintesi attestata nel ritenere che l'ingiunzione fiscale di cui al decreto regio 1910\639 non abbia perso la sua qualità di titolo esecutivo per le materia ed i settori nei quali ancora trova applicazione




L'ingiunzione fiscale - anche dopo l'entrata in vigore (1 gennaio 1990) del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 - che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo (già utilizzate per le imposte dirette ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602),

attribuendo ai concessionari i compiti in precedenza spettanti agli esattori, compresa la riscossione dei crediti portati dalle ingiunzioni fiscali, disciplinata dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639 - e l'abrogazione, ad opera dell'art. 130, delle disposizioni regolanti, mediante rinvio al r.d. n. 639 del 1910, la riscossione coattiva dei tributi, ha conservato una precipua funzione accertativa, integrando un atto complesso rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata. Ciò in quanto la riscossione coattiva a mezzo ruolo, fino all'entrata in vigore (1 luglio 1999) del d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha escluso la necessità del titolo esecutivo per le entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto pubblico, ha sempre postulato un provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, come previsto dall'art. 2 lett. c, del d.P.R. n. 43 del 1988, e dunque la necessità del titolo "legittimante" la iscrizione del relativo carico sul ruolo



A

da trasmettere, con il visto intendentizio, al concessionario territorialmente competente, sicché non può parlarsi di incompatibilità fra ingiunzione e ruolo, né ricavare dal successivo art. 67, comma 2, sulle nuove modalità di riscossione, una elencazione tassativa dei titoli destinata ad escludere l'ingiunzione stessa, tra tali titoli non annoverata, attenendo piuttosto la norma, così come formulata, alla scansione dei tempi per la formazione del ruolo dopo la scadenza dei termini di pagamento a seguito degli atti ivi richiamati (in questo senso Cass. 2006\20361 ; sulla permanenza della qualità di titolo esecutivo dell'ordinanza ingiunzione ex dr 1910\639 cfr. ex plurimis, Cass. 2006\24449; 2003\9421; 2003\8335; 2002\10496). Ciò posto, deve in particolare con riferimento al caso di specie evidenziarsi che, posta la pacifica iscrizione della reclamante nell'ambito dei soggetti abilitati a effettuare attività di liquidazione ed accertamento tributi delle province e comuni istituito con decreto legislativo 446\1997 è altresì pacifico che l'art. 52 della legge ora richiamata prescriva espressamente che i comuni e i concessionari , come la reclamante, procedano alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 1910\639 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602\1973 in quanto compatibili. La riscossione coattiva viene pertanto riservata all'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale come confermato dalla legge 265\02 e sono ritenuti compatibili, in ragione della equiparazione tra ruolo esattoziale e ingiunzione



ln

fiscale, gli strumenti e le disposizioni ai fini esecutivi di al titolo II del dpr 1973\639 e dunque anche il potere di iscrizione ipotecaria sull'immobile del contribuente inadempiente, non dubitandosi del fatto che l'ingiunzione fiscale nei casi in cui sia prevista la sua utilizzazione (e quello considerato è uno di quelli) costituisce indubbiamente titolo esecutivo . Tale assunto è confermato anche da Cass. 2005\10598 (sezioni unite) che ribadisce il principio secondo cui l'ingiunzione svolge la stessa funzione della cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata (cfr. in atti) e in motivazione) . Da ultimo non può ignorarsi il fatto che lo stesso legislatore del 2006 abbia nell'indicazione dei termini di notifica del titolo esecutivo ai fini della riscossione abbia fatto riferimento genericamente al "titolo esecutivo", con ciò evidentemente volendo riferirsi tanto alla cartella di pagamento che all'ingiunzione fiscale della cui qualità di titolo esecutivo non può pertanto dubitarsi . Alla luce di tali considerazioni può pertanto concludersi per l'accoglimento del proposto reclamo con ordine al Conservatore dei registri immobiliari ufficio provinciale del territorio di Santa Maria Capua Vetere di procedere senza riserva all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602\1973 sull'immobile di proprietà di Coletta Raniero sito nel comune di Nola via Cimitile in catasto al foglio 16, particella 72, sub 18 cat A\2 . Spese compensate.

